

# IL SISTEMA DELLE PENE EDITTALI NELL'ORDINAMENTO FRANCESE

## Tra discrezionalità e moltiplicazione delle alternative al carcere

(MARCO VENTUROLI)

### 0) Principi generali in materia sanzionatoria nel codice penale del 1994

1) Tripartizione degli illeciti penali in **crimini, delitti e contravvenzioni**, distinguibili alla luce delle tipologie di pena ad essi correlate.

2) **Abolizione** sia dei **minimi edittali** nelle norme incriminatrici sia dei **minimi generali** di pena, con la sola esclusione dei crimini, rispetto ai quali sono previsti limiti minimi, peraltro particolarmente bassi<sup>1</sup>; conseguente abolizione delle circostanze attenuanti.

3) Consacrazione del **principio di individualizzazione** della pena: in particolare, in forza dell'art. 132-1, comma 2, c.p. (come modificato dalla l. 2014-896 del 15 agosto 2014) "tutte le pene pronunciate dalla giurisdizione devono essere individualizzate"; nonché, ai sensi dell'art 132-1, comma 3, c.p., "entro i limiti stabiliti dalla legge, la giurisdizione determina la natura, il *quantum* e il regime delle pene pronunciate in ragione delle circostanze del reato e della personalità del suo autore, come pure della rispettiva situazione materiale, familiare e sociale, conformemente ai fini e alle funzioni della pena enunciati all'art. 130-1".

4) "**Sussidiarizzazione**" della pena detentiva nella materia **correzionale** (ossia per i delitti).

5) **Abolizione** della pena detentiva nella materia **contravvenzionale**.

### 1) Pene edittali per le persone fisiche

#### a) Pene *criminali* (per i crimini):

**carcerarie** (più precisamente, *réclusion criminelle* per i *crimes* di diritto comune e *détention criminelle* per i *crimes* di natura politica). Tali pene possono essere *à perpétuité* o *a tempo* e sono stabilite tre fasce di durata massima, rispettivamente, fino a quindici, venti e trent'anni. Solo in via eccezionale la **pena pecuniaria** a somma complessiva (*amende*) è comminata in materia criminale, ma comunque sempre congiuntamente alla sanzione detentiva.

#### b) Pene *correzionali* (per i delitti):

**b1)** solo **carcerarie** e **pecuniarie** a somma complessiva (più precisamente, *emprisonnement* e *amende*) sono le pene comminate direttamente nelle norme incriminatrici; con l'eccezione delle ipotesi minori di danneggiamento (artt. 322-1, 322-2, 322-3, c.p.), rispetto alle quali la l. n. 2002-1138 del 9 settembre 2002 ha previsto il **lavoro di pubblica utilità** (*travail d'intérêt général*) quale pena minacciata nella norma di parte speciale in alternativa all'ammenda.

Anche per l'*emprisonnement* il codice prevede fasce di durata massima: nello specifico sette fasce, che vanno dai due mesi ai dieci anni.

**b2)** In materia **correzionale** il codice penale prevede poi un ampio ventaglio di **sanzioni principali alternative**, equiparate dalla legge alla pena dell'*emprisonnement*. (artt. 131-3 ss. c.p.). Si tratta di **sanzioni sostitutive alternative**, ovvero pene che vengono applicate **direttamente e discrezionalmente** dal giudice in luogo della pena detentiva comminata nella norma incriminatrice, senza la necessità di passare attraverso una previa opera di sostituzione della pena

---

<sup>1</sup> L'art. 132-18, c.p. stabilisce due pene detentive minime in materia criminale: la prima, di due anni, per i crimini punti con la reclusione o la detenzione a vita; la seconda, di un anno, per i restanti crimini.

carceraria (come invece richiesto per le sanzioni sostitutive in senso stretto, previste per esempio dalla nostra l. n. 689/1981).

In ogni modo, la discrezionalità del magistrato della cognizione nella scelta della pena correzionale è **vincolata** da alcuni criteri legislativi (introdotti dalla l. n. 2019-222 del 23 marzo 2019 in luogo di precedenti criteri più elastici), diretti a rendere **sussidiaria** la pena detentiva ferma (né sospesa né sostituita) rispetto alle fattispecie delittuose:

i) **possibilità** di irrogare una pena detentiva ferma solo se la gravità dell'infrazione e la personalità del suo autore rendano questa pena necessaria e se ogni altra sanzione appaia inadeguata (art. 132, comma 2, c.p.);

ii) **divieto** di applicazione di una pena detentiva ferma **inferiore a un mese** (art. 132-19, comma 1);

iii) **obbligo** di applicazione di una misura alternativa alla detenzione (misure di *aménagement* della pena) rispetto ad una pena carceraria di durata **inferiore o uguale a sei mesi**, a meno che ciò non sia impossibile alla luce della personalità o della situazione del condannato (art. 132-19, comma 3; art. 132-25 c.p.);

iv) **obbligo** di motivazione **speciale** con riferimento alle fattispecie concrete e alla personalità dei rispettivi autori, come pure della situazione materiale, familiare e sociale di questi ultimi, per la scelta di una pena detentiva ferma **inferiore o uguale ad un anno** (art. 132-19, comma 4; art. 464-2, 1, comma 6, c.p.p.);

v) **obbligo** di motivazione **generale** per ogni altra scelta sanzionatoria nella materia correzionale, ricavabile, secondo la *Cour de cassation*, dal principio di individualizzazione della pena di cui all'art. 132-1 c.p. e dall'art. 485 c.p.p.

**c) Pene contravvenzionali** (per le contravvenzioni):

pena **pecuniaria** a somma complessiva (*amende*) e, per le contravvenzioni della quinta classe (ovverosia le più gravi), anche pene **privative e restrittive di diritti** e **pena della riparazione del danno**. L'ammontare minimo dell'ammenda è fissato a 38 euro per le contravvenzioni della prima classe, sino ad arrivare ai 1500 euro per le contravvenzioni della quinta classe. Tuttavia, le sanzioni diverse dall'ammenda rispondono essenzialmente a una *ratio* di sostituzione della pena pecuniaria, che rappresenta la scelta punitiva privilegiata per tale tipologia di reato, benché siano ad essa affiancate nelle norme incriminatrici medesime.

## 2) Tipologie di pene alternative per le persone fisiche nella materia correzionale e contravvenzionale

i) Pena pecuniaria a somma fissa, comminata nelle norme di parte speciale (*amende*);

ii) pena pecuniaria per tassi giornalieri (*jours-amende*);

iii) pene prescrittive: lavoro di pubblica utilità (*travail d'intérêt général*); riparazione del danno (*sanction-réparation*); partecipazione a *stages* di formazione e di sensibilizzazione (*peines de stage*);

iv) pena para-detentiva: detenzione domiciliare con sorveglianza elettronica (*peine de détention à domicile sous surveillance électronique*);

v) pene privative o restrittive di diritti (*peines privatives ou restrictives de droits*)<sup>2</sup>;

<sup>2</sup> Nel dettaglio, la sospensione della patente di guida, l'interdizione alla guida di alcuni veicoli, la revoca della patente di guida con interdizione di richiederne nuovamente il rilascio per un certo periodo, la confisca di uno o più veicoli appartenenti al condannato, l'immobilizzazione di uno o più veicoli appartenenti al condannato, l'interdizione di detenere o portare un arma la cui detenzione o il cui porto sono sottoposti ad autorizzazione, la revoca del permesso di caccia con interdizione di richiederne nuovamente il rilascio per un certo periodo, l'interdizione di emettere assegni e di utilizzare carte di credito, la confisca della cosa che è servita o è stata destinata a commettere il reato o della cosa che ne è il prodotto, l'interdizione dall'esercizio di una data attività professionale o sociale, l'interdizione dal frequentare determinati luoghi o particolari categorie di luoghi, l'interdizione dal frequentare taluni condannati, l'interdizione dall'entrare in contatto con certi soggetti (specialmente le vittime), l'interdizione dall'esercitare una professione

vi) pene complementari: perlopiù di natura interdittiva – in linea di massima coincidenti con le pene privative o restrittive di diritti, nonché assimilabili alle nostrane pene accessorie – previste rispetto a singole fattispecie incriminatrici, in taluni casi applicabili dal giudice della cognizione al posto dell'*emprisonnement*.

### 3) Rapporti tra pene alternative e misure sospensivo-probatorie

a) *Sursis simple* (misura sospensiva “vuota”): con cui si può sospendere l’esecuzione non solo dell'*emprisonnement* fino a cinque anni, **ma anche della pena pecuniaria** a somma complessiva (*amende*) e per tassi giornalieri (*jours-amendes*), nonché delle **pene privative o restrittive di diritti** – tranne la confisca – e delle **pene complementari** – escluse la confisca, la chiusura dello stabilimento e la pubblicazione della sentenza di condanna – (art. 132-31 c.p.).

b) *Sursis probatoire* (misura sospensiva corredata di contenuti prescrittivi): con cui si può sospendere **solo** la pena dell'*emprisonnement* fino a cinque anni per i delinquenti primari e a dieci anni per i recidivi (art. 132-41 c.p.).

### 4) Uno sguardo sulla prassi sanzionatoria

a) La Francia rappresenta uno dei Paesi europei a fare il più largo uso degli strumenti sanzionatori non carcerari (pene alternative, istituti sospensivo-probatori e misure alternative alla detenzione), ma ciononostante la pena carceraria (anche di breve durata) presenta ancora oggi nell’ordinamento transalpino tassi di applicazione tutt’altro che irrilevanti (indici che si aggirano attorno al 50% delle condanne inflitte).

b) Problemi sistemici di sovraffollamento degli istituti di pena, i quali a partire dal 1990 hanno regolarmente conosciuto una densità superiore al 100% (118,3% nel 2018), malgrado le numerose alternative sanzionatorie disponibili e le politiche di edilizia carceraria messe a più riprese in atto.

c) Disomogeneità negli indici applicativi delle sanzioni alternative: preferenza costantemente accordata alla pena pecuniaria, sia a somma complessiva sia per tassi giornalieri, a cui seguono il lavoro di pubblica utilità e le pene privative o restrittive di diritti (soprattutto la sospensione e la revoca della patente di guida).

Le altre, numerose pene alternative annoverate nel codice penale conoscono percentuali di applicazione molto basse, prossime allo zero, e addirittura alcune di esse non costituiscono oggetto nemmeno di rilevazione statistica<sup>3</sup>, a dimostrazione, verosimilmente, della loro incidenza pratica pressoché inesistente.

### 5) Pregi e difetti

#### Pregi:

a) Abolizione della pena detentiva nelle contravvenzioni.

b) Alcuni modelli di pena alternativa da considerare con particolare attenzione secondo una logica di “importazione”: pena pecuniaria per tassi giornalieri, lavoro di pubblica utilità, pena domiciliare con sorveglianza elettronica e pena degli *stages*.

c) Tentativo di governare gli spazi di discrezionalità giudiziaria (molto ampi) attraverso la recente introduzione di criteri (alcuni per vero troppo “timidi”) diretti ad indirizzare la scelta sanzionatoria verso le pene non detentive nella materia correzionale.

d) Possibilità di applicare le pene complementari (di natura interdittiva) come sanzioni principali in luogo della pena carceraria nella materia correzionale.

---

commerciale o industriale, o dal dirigere, amministrare o controllare a qualunque titolo (direttamente o indirettamente), un’impresa commerciale o industriale o una società commerciale.

<sup>3</sup> È il caso, ad esempio, della *sanction-réparation*.

e) Possibilità di sospendere le pene alternative solo con il *sursis simple* (misura sospensiva “vuota”, comunque con perimetro applicativo verosimilmente troppo ampio, fino a cinque anni di *emprisonnement*) e non anche con il *sursis probatoire* (misura sospensiva con contenuti prescrittivi, tipologia al momento sconosciuta dal sistema italiano), che si pone in un rapporto “concorrenziale” con le pene alternative.

**Difetti:**

- a) Primato della pena detentiva nelle norme incriminatrici nella materia correzionale.
- b) Numero eccessivo di pene alternative mantenute in un circuito di discrezionalità, che complica il sistema e disorienta il giudice nella scelta sanzionatoria.
- c) Spettro applicativo generalizzato delle pene privative o restrittive di diritti, nonché relativa sovrapposizione con le sanzioni complementari.
- d) Obbligo di sostituzione della pena detentiva nella materia correzionale troppo circoscritto.